

Disegno di legge n. 1586

Emendamento

L'articolo 5 è sostituito con il seguente

Articolo 5

(Legalizzazione della produzione e del commercio della cannabis a uso ricreativo e riduzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche)

1. Al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) All'articolo 26 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché della *cannabis* coltivata ai sensi di quanto previsto dai commi 1-*bis* e 1-*ter* del presente articolo»;

2) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1-*bis*. Al di fuori del regime delle autorizzazioni di cui agli articoli 17 e 27 e fatto comunque salvo quanto stabilito dall'articolo 73, sono consentite a persone maggiorenni la coltivazione e la detenzione personale di piante di *cannabis* di sesso femminile nel limite di cinque e del prodotto da esse ottenuto. Chiunque intenda coltivare *cannabis* ai sensi del periodo precedente invia, allegando la copia di un documento di identità valido, una comunicazione all'ufficio regionale dei monopoli di Stato territorialmente competente, recante l'indicazione dei propri dati anagrafici e del luogo in cui intende effettuare la coltivazione. La coltivazione e la detenzione possono essere effettuate a decorrere dalla data di invio della medesima comunicazione.

1-*ter*. È consentita la coltivazione di *cannabis* in forma associata, ai sensi del titolo II del libro primo del codice civile, nei limiti quantitativi di cui al comma 1-*bis*, in misura proporzionata al numero degli associati. A tale fine il responsabile legale invia una comunicazione all'ufficio regionale dei monopoli di Stato territorialmente competente, ai sensi del citato comma 1-*bis*, allegando alla stessa la copia di un documento di identità valido, la copia dell'atto costitutivo e dello statuto, che deve espressamente indicare, oltre alla coltivazione della *cannabis* come attività esclusiva, l'assenza di fini di lucro e il luogo in

cui si intende realizzarla nonché l'elenco degli associati, che devono essere maggiorenni e residenti in Italia e in numero non superiore a cinquanta, e la composizione degli organi direttivi, di cui non possono far parte coloro che abbiano riportato condanne definitive per i reati di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale e agli articoli 70 e 74 del presente testo unico. Non è consentito associarsi a più di un ente che abbia come finalità istituzionale la coltivazione di *cannabis* ai sensi del presente comma. La violazione della disposizione del periodo precedente comporta la cancellazione d'ufficio dagli enti ai quali il soggetto risulta iscritto e, in ogni caso, la decadenza dal diritto di associarsi agli enti di cui al presente comma per i cinque anni successivi alla data di accertamento della violazione. La coltivazione e la conseguente detenzione possono essere effettuate decorso il termine di trenta giorni dalla data di invio della comunicazione, senza che il competente ufficio regionale dei monopoli di Stato si sia pronunciato in senso negativo sulla sussistenza dei requisiti soggettivi prescritti. Per le attività di cui al presente comma non si applica l'articolo 79».

b) Dopo il capo I del titolo III del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, come da ultimo modificato dalla presente legge, è inserito il seguente:

«Capo I-*bis*.
DELLA DETENZIONE

Art. 30-*bis*. – (*Detenzione personale di cannabis*). – 1. Al di fuori dei casi di cui all'articolo 26, commi 1-*bis* e 1-*ter*, e fatto comunque salvo quanto stabilito dall'articolo 73, è consentita ai maggiorenni la detenzione personale di *cannabis* e dei prodotti da essa derivati in misura non superiore a cinque grammi lordi. Il limite di cui al periodo precedente è aumentato a quindici grammi lordi per la detenzione in privato domicilio.

2. È altresì consentita la detenzione personale di *cannabis* e dei prodotti da essa derivati in quantità maggiori di quelle previste dal comma 1, previa prescrizione medica e comunque nel limite quantitativo massimo indicato nella prescrizione medesima. Nella prescrizione il medico deve indicare: il cognome e il nome dell'assistito, la dose prescritta, la posologia e la patologia per cui è prescritta la terapia a base di delta-9-tetraidrocannabinolo (THC). La prescrizione deve recare, altresì, la data, la firma e il timbro del medico che l'ha rilasciata.

3. È vietato fumare prodotti derivati dalla *cannabis* negli spazi pubblici o aperti al pubblico e nei luoghi di lavoro pubblici e privati».

c) All'articolo 73 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-*bis*. Non è punibile la cessione gratuita a terzi di piccoli quantitativi di *cannabis* e dei prodotti da essa derivati destinati al consumo personale e comunque nel limite massimo di cui all'articolo 30-*bis*, comma 1, salvo che il destinatario sia persona minore o

manifestamente inferma di mente. La punibilità è comunque esclusa qualora la cessione avvenga tra persone minori»;

2) al comma 5, le parole: «sei mesi a quattro anni e della multa da euro 1.032 a euro 10.329» sono sostituite dalle seguenti: «uno a sei anni e della multa da euro 2.064 a euro 13.000 relativamente alle sostanze di cui alle tabelle I e III previste dall'articolo 14, ovvero con le pene della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 1.032 a euro 6.500 relativamente alle sostanze di cui alle tabelle II e IV previste dal medesimo articolo 14».

d) All'articolo 75 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, alinea, le parole: «e per un periodo da uno a tre mesi, se si tratta di sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle II e IV previste dallo stesso articolo,» sono soppresse;

2) il comma 1-*bis* è sostituito dal seguente:

«1-*bis*. Chiunque, per farne uso personale, illecitamente importa, esporta, acquista, coltiva, riceve a qualsiasi titolo o comunque detiene sostanze comprese nella tabella II prevista dall'articolo 14, in violazione dei limiti e delle modalità previsti dagli articoli 26, comma 1-*bis*, e 30-*bis*, è sottoposto, se persona maggiorenne, alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 100 a euro 1.000, in proporzione alla gravità della violazione commessa. In caso di violazione delle disposizioni dell'articolo 26, comma 1-*ter*, l'importo della sanzione è da euro 500 a euro 5.000. In ogni caso, anche qualora le condotte di cui al primo periodo siano poste in essere da persona minore, si applicano i commi 2, 3, primo periodo, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13 e 14, in quanto compatibili»;

3) ai commi 3, primo periodo, 9 e 13, le parole: «al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 1 e 1-*bis*»;

4) al comma 14, le parole: «dal comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «dai commi 1 e 1-*bis*».

2. Alla legge 17 luglio 1942, n. 907, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il titolo II è inserito il seguente:

«TITOLO II-BIS MONOPOLIO DELLA CANNABIS

Art. 63-*bis*. – (*Oggetto del monopolio*). – 1. La coltivazione, la lavorazione e la vendita della *cannabis* e dei suoi derivati sono soggette a monopolio di Stato in tutto il territorio della Repubblica.

Art. 63-*ter*. – (*Definizione della cannabis e dei suoi derivati agli effetti fiscali*). – 1. Ai fini

di cui al presente titolo sono considerati derivati i prodotti della pianta classificata botanicamente nel genere *cannabis*.

Art. 63-*quater*. – (*Esclusioni*). – 1. Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente titolo la coltivazione per uso personale di piante di *cannabis* di sesso femminile nel limite di cinque nonché la cessione gratuita a terzi di piccoli quantitativi dei suoi derivati destinati al consumo personale, effettuate ai sensi di quanto previsto dagli articoli 26, commi 1-*bis* e 1-*ter*, e 73, comma 3-*bis*, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

Art. 63-*quinquies*. – (*Licenza per la coltivazione della cannabis e per la preparazione dei prodotti da essa derivati*). – 1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli può autorizzare all'interno del territorio nazionale la coltivazione della *cannabis* e la preparazione dei prodotti da essa derivati.

Art. 63-*sexies*. – (*Licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei prodotti da essa derivati*). – 1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli può autorizzare la vendita al dettaglio della *cannabis* e dei prodotti da essa derivati a persone maggiorenni, in esercizi commerciali destinati esclusivamente a tale attività.

Art. 63-*septies*. – (*Tutela del monopolio e divieto di importazione e di esportazione*). – 1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 63-*quater*, sono vietate la semina, la coltivazione e la vendita di piante di *cannabis* nonché la preparazione e la vendita dei prodotti da esse derivati, effettuate in violazione del monopolio previsto dal presente titolo. Sono altresì vietate, in ogni caso, l'importazione e l'esportazione di piante di *cannabis* e dei prodotti da esse derivati, anche se effettuate da soggetti autorizzati ai sensi degli articoli 63-*quinquies* e 63-*sexies*. La violazione del monopolio comporta l'applicazione delle disposizioni del titolo VIII del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni»;

b) per l'attuazione di quanto previsto alla lettera a):

1) Il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'interno, disciplina le modalità di rilascio delle autorizzazioni e dei relativi controlli:

a) per la coltivazione della *cannabis*, prescrivendo le modalità di acquisizione delle sementi, le procedure di conferimento all'attività di lavorazione dei suoi derivati e la tracciabilità del processo produttivo, dalla semina alla vendita dei prodotti al pubblico;

b) per la preparazione dei prodotti derivati dalla *cannabis*, stabilendo il livello delle accise, il livello dell'aggio per la vendita al dettaglio, nonché il prezzo di vendita al pubblico;

c) per l'integrazione della filiera produttiva tra la fase agricola e quella di trasformazione, stabilendo che, per il primo anno di applicazione della presente legge, nella preparazione dei prodotti derivati dalla *cannabis* ciascun produttore utilizzi piante direttamente coltivate nella misura minima del 70 per cento dell'approvvigionamento totale;

d) per la vendita al dettaglio della *cannabis* e dei suoi derivati, determinando la tipologia degli esercizi autorizzati e la loro distribuzione nel territorio.

2) Il Ministro della salute, con decreto da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplina:

a) la tipologia e la qualità dei prodotti derivati dalla *cannabis* ammessi alla vendita al pubblico;

b) le modalità di confezionamento dei prodotti di cui alla lettera a), per garantire un'effettiva trasparenza delle informazioni circa il livello del principio attivo delta-9-tetraidrocannabinolo (THC) presente e gli effetti dannosi per la salute connessi al consumo dei derivati dalla *cannabis*.

3) Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con decreto da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le regioni e nel rispetto delle loro competenze:

a) disciplina le modalità e i criteri di individuazione delle superfici agricole utilizzabili per la coltivazione della *cannabis* soggetta al monopolio di Stato, avendo riguardo all'esigenza di privilegiare aree economicamente depresse e, in ogni caso, escludendo la sostituzione di colture destinate all'alimentazione umana o animale;

b) stabilisce le caratteristiche e i criteri di selezione e di miglioramento delle sementi utilizzabili per la coltivazione della *cannabis* soggetta al monopolio di Stato, avvalendosi dell'attività del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA).

4) È vietata la propaganda pubblicitaria, diretta o indiretta, della *cannabis* e dei prodotti da essa derivati. In caso di violazione al responsabile si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 25.000. Non costituiscono propaganda le opere dell'ingegno non destinate alla pubblicità.

3. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo denominato "Fondo per la riduzione del carico fiscale sulle persone fisiche", con una dotazione pari a 3.000 milioni di euro per l'anno 2020 e a 5.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Il fondo è altresì alimentato dalle maggiori entrate derivanti dall'attuazione del primo e del secondo comma, pari a 5 miliardi di euro per il 2020 e a 6,5 miliardi a decorrere dal 2021. Conseguentemente, l'aliquota corrispondente al primo scaglione di reddito, di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 è ridotta dal 2020 dal 23% al 20%. Con appositi provvedimenti normativi, nei limiti delle eventuali eccedenze del fondo, si finanziano ulteriori interventi di riduzione del carico fiscale sulle persone fisiche.

BONINO

Disegno di legge n. 1586

Emendamento

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

ARTICOLO 8-BIS

(Abolizione di quota 100, blocco dell'aumento dei consumi intermedi della PA e istituzione del “Fondo Anni Venti per l'innovazione, la formazione continua e la transizione energetica”)

1. All'articolo 14 del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, comma 1, come convertito dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, le parole “per il triennio 2019-2021” sono sostituite con le seguenti “per l'anno 2019”. Conseguentemente, i fondi a tal scopo destinati per gli anni 2020 e 2021, come individuati dal comma 255 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono destinati alle finalità di cui al comma 4 del presente articolo.
2. È abrogato l'articolo 17 del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, comma 1, come convertito dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
3. Per il biennio 2020-2021, il limite di spesa per consumi intermedi della pubblica amministrazione è il livello del 2018, come registrato dalle stime di contabilità nazionale dell'Istituto Nazionale di Statistica. A tal fine, il Ministero dell'Economia e delle Finanze provvede al monitoraggio trimestrale della spesa, adottando opportune misure correttive in caso di maggiore spesa da parte dei singoli enti, inclusa la riduzione dei trasferimenti statali agli stessi per l'importo della maggiore spesa.

4. Con i risparmi di spesa derivanti dall'attuazione dei commi precedenti, pari a 5,5 miliardi nel 2020 e a 7 miliardi nel 2021, è istituito un fondo denominato *“Fondo Anni Venti per l'innovazione, la formazione continua e la transizione energetica”* destinato al finanziamento di provvedimenti normativi per l'innovazione e la digitalizzazione delle imprese, la formazione dei lavoratori, l'alternanza scuola-lavoro, la promozione delle automobili a trazione elettrica attraverso la diffusione dell'infrastruttura di ricarica per i veicoli e l'incentivo al biometano.

BONINO

Disegno di legge n. 1586

Emendamento

Dopo l'articolo 41 aggiungere i seguenti articoli 41-bis e 41-ter

Articolo 41-bis

(Abolizione del reddito di cittadinanza, reintroduzione del reddito di inclusione - *Rel*, aumento del *Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale* e istituzione dei Fondi *Per l'alloggio degli studenti* e *Per il Voucher Universale per i servizi alla persona e alla famiglia*)

1. A partire dal 1° gennaio 2020, sono abrogati l'articolo 1, comma 255 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e gli articoli da 1 a 13 del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, come convertito dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, con le relative dotazioni di spesa. A decorrere dalla stessa data, per perseguire politiche di contrasto della povertà tornano in vigore le disposizioni del Capo II del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, relative al reddito di inclusione, abrogate dall'articolo 11, comma 1 del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, come convertito dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

2. Con i risparmi derivanti dall'attuazione del comma 1:

a) il *Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale*, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, a decorrere dal 2020 è aumentato di 3.500 milioni di euro annui;

b) è istituito un *Fondo per l'alloggio degli studenti*, con dotazione pari a 1.000 milioni di euro annui, destinato a finanziarie borse di studio, basate sul merito, per le spese di alloggio degli studenti universitari. Con decreto del Ministero dell'Istruzione, da adottare entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di accesso al beneficio da parte degli aventi diritto e di erogazione del Fondo;

c) è istituito un *Fondo per il Voucher Universale per i servizi alla persona e alla famiglia*, con dotazione pari a 2.000 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, per il finanziamento degli interventi disciplinati all'articolo 41-ter.

Articolo 41-ter

(Disciplina del voucher universale per i servizi alla persona e alla famiglia)

1. Il *voucher* universale per i servizi alla persona e alla famiglia è finalizzato a contribuire a un migliore equilibrio tra la vita lavorativa e quella personale, a innalzare i livelli di qualità delle prestazioni a favore dell'infanzia, delle persone non autosufficienti e per il benessere della famiglia e a favorire la crescita dell'occupazione e l'emersione del lavoro non regolare nel settore dei servizi di assistenza personale e di lavoro domestico.

2. Il *voucher* di cui al comma 1 può essere utilizzato:

a) dalle famiglie per l'acquisto agevolato dei servizi per la persona e per la famiglia;

b) dalle imprese e da coloro che esercitano attività autonome e professionali per l'erogazione agevolata di prestazione di *welfare* aziendale ai propri dipendenti;

c) dalle amministrazioni pubbliche per l'erogazione delle prestazioni sociali obbligatorie e facoltative, di servizi per la persona e per la famiglia a favore di persone bisognose e svantaggiate o di altri destinatari delle politiche assistenziali e del lavoro;

d) dalle imprese, dalle fondazioni e dagli enti bilaterali di emanazione contrattuale a favore dei propri associati o clienti, anche per l'assistenza alle persone indennizzate a seguito di incidenti.

3. Il *voucher* di cui al comma 1 agevola l'acquisto dei servizi descritti nell'allegato A annesso alla presente legge e le altre prestazioni assistenziali e formative previste dalle regioni ai sensi dei commi 13, 14 e 15. L'allegato A può essere aggiornato con il decreto di cui al comma 44.

4. I servizi alla persona e alla famiglia possono essere erogati da:

a) lavoratori dipendenti, anche in regime di somministrazione, e occasionali;

b) imprese, organizzazioni senza scopo di lucro e associazioni con sedi operative in più di una regione, accreditate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e registrati nell'albo di cui al comma 21;

c) imprese, organizzazioni senza scopo di lucro e associazioni con sedi operative in una sola regione e da essa accreditate.

5. Le regioni provvedono alla formazione dei lavoratori e del personale dei soggetti indicati al comma 4 per adeguare e innalzare il livello delle loro competenze, in particolare per quanto riguarda l'assistenza specialistica alle persone non autosufficienti.

6. Nel rispetto delle prerogative e delle competenze delle regioni in materia di servizi socio-assistenziali e in concorso con le stesse, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali garantisce che siano assicurati in tutto il territorio nazionale i livelli essenziali delle prestazioni e gestisce gli albi e i registri regionali di cui al comma 20 e l'albo nazionale di cui al comma 21.

7. Il *voucher* di cui ai commi 16, 17, 18 e 19 è emesso da società di capitali con capitale sociale versato non inferiore a 750.000 euro che prevedono nell'oggetto sociale l'esercizio dell'attività finalizzata all'emissione, al rimborso, al monitoraggio e alla rendicontazione di documenti di legittimazione, selezionate con gare europee a evidenza pubblica, ed è rimborsato dagli stessi emettitori a coloro che hanno reso le prestazioni in conformità a quanto previsto dalla presente legge. I lavoratori dipendenti possono riscuotere il *voucher* di cui al comma 1 anche presso istituti bancari convenzionati.

8. Ai fini di cui alla presente legge si intende per:

a) « *voucher* universale per i servizi alla persona e alla famiglia », di seguito denominato « *voucher* »: il documento di legittimazione, anche in forma elettronica, con valore fisso o variabile, avente le caratteristiche di cui ai commi 16, 17, 18 e 19, che attribuisce al possessore, ai sensi dell'articolo 2002 del codice civile, il diritto a ottenere esclusivamente i servizi e le prestazioni indicate dal comma 3;

b) « società emittitrice »: la società di emissione in possesso dei requisiti previsti per l'esercizio dell'attività finalizzata all'emissione, al rimborso, al monitoraggio e alla rendicontazione di documenti di legittimazione;

c) « *welfare* aziendale »: le somme, i servizi e le prestazioni erogati dal datore di lavoro a favore della generalità o a categorie omogenee di dipendenti;

d) « servizi competenti »: i servizi pubblici e privati per il lavoro ovvero i centri per l'impiego di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, come modificato dal comma 33 della presente legge, e gli altri organismi autorizzati o accreditati a svolgere le funzioni previste, in conformità alle norme delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano;

e) « servizi per l'infanzia e per le persone non autosufficienti »: i soggetti pubblici o privati che erogano i servizi di cui alla lettera A3 dell'allegato A;

f) « organizzazioni senza scopo di lucro »: gli enti del Terzo settore disciplinati dal codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, che svolgono, in forme giuridiche diverse, attività di carattere sociale che hanno come scopo prevalente il soddisfacimento diretto dei bisogni socialmente rilevanti.

9. Per le famiglie che utilizzano il *voucher* sono riconosciute le detrazioni per oneri fiscali di cui all'articolo 15, commi 1-*quinquies* e seguenti, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotte dal comma 10.

10. Dopo il comma 1-*quater* dell'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono inseriti i seguenti:

« 1-*quinquies*. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 33 per cento degli oneri sostenuti dal contribuente per il pagamento dei servizi per la persona e per la famiglia attraverso il *voucher* universale per i servizi alla persona e alla famiglia, per un importo non superiore a 5.000 euro. L'importo di cui al primo periodo è elevato a 6.000 euro in presenza di un figlio o di una persona di età superiore a 65 anni a carico del contribuente e a 8.000 euro in presenza di una persona non autosufficiente nel compimento degli atti della vita quotidiana o con invalidità permanente non inferiore al 50 per cento a carico del contribuente. La detrazione di cui al primo periodo è riconosciuta nella misura del 40 per cento e gli importi massimi di cui ai periodi precedenti sono aumentati del 10 per cento per i contribuenti di sesso femminile che svolgano in forma continuativa attività di lavoro dipendente o parasubordinato o esercitino arti, professioni ovvero attività organizzate in forma di impresa.

1-*sexies*. Qualora l'assistenza personale sia rivolta a una persona titolare dell'indennità di accompagnamento di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 18, la detrazione di cui al primo periodo del comma 1-*quinquies* è ridotta nella misura dell'indennità stessa.

1-*septies*. Qualora l'incremento delle detrazioni disposto dal comma 1-*quinquies* non risulti, in tutto o in parte, fruibile da parte del soggetto beneficiario, per eccedenza rispetto alla relativa imposta lorda, la quota di detrazione non effettivamente fruita è riconosciuta al contribuente, fino a concorrenza dell'intero importo spettante, mediante corresponsione di un assegno di importo corrispondente, secondo modalità definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. In alternativa, tale quota può essere portata in compensazione di altre imposte o contributi, ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero può essere trasformata in un credito d'imposta da utilizzare entro il quinto periodo di imposta successivo a quello della dichiarazione.

1-*octies*. Le detrazioni previste dai commi 1-*quinquies* e 1-*sexies* del presente articolo non sono cumulabili con le deduzioni di cui al comma 2 dell'articolo 10 e con le detrazioni di cui al comma 1, lettera i-*septies*), del presente articolo e del comma 335 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 ».

11. Il *voucher* è utilizzato per l'acquisto di servizi di *baby-sitting* o per il pagamento delle rette dei servizi per l'infanzia, pubblici o accreditati, in alternativa al congedo parentale previsto dall'articolo 32, comma 1, lettera a), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.

12. All'articolo 4, comma 24, della legge 28 giugno 2012, n. 92, la lettera b) è abrogata.

13. Le regioni, le province e i comuni possono prevedere l'utilizzazione del *voucher* per l'erogazione alle persone bisognose e svantaggiate di servizi per la persona e la famiglia, secondo modalità stabilite con legge regionale e con altri provvedimenti amministrativi. In

tale caso, i *voucher* possono essere integrati con un contributo statale a valere sul Fondo di cui al comma 40, in misura e secondo modalità stabilite con il decreto di cui al comma 41.

14. Le agevolazioni previste dal comma 1 si applicano anche ai servizi competenti e ai soggetti accreditati dalle regioni per le politiche del lavoro o formative che erogano il *voucher* per i servizi di conciliazione a favore delle lavoratrici e dei lavoratori coinvolti in percorsi di ricollocamento o di formazione.

15. I *voucher* di cui ai commi 13 e 14 utilizzati dalle amministrazioni pubbliche per erogare servizi di assistenza familiare e di conciliazione non hanno natura retributiva né di compenso e non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di redditi previste dall'articolo 6, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Le somme rimborsate al fruitore del servizio non sono assoggettate, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, alle ritenute di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

16. Il *voucher* è nominativo, non può essere utilizzato da persone diverse dall'avente diritto, non può essere ceduto ed è utilizzabile solo per il pagamento del personale e dei servizi previsti dalla presente legge.

17. Le società emettitrici garantiscono che il *voucher* non sia falsificabile e che il suo utilizzo possa essere tracciato.

18. Il *voucher* può essere emesso anche in forma dematerializzata per via elettronica.

19. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali indice una gara ad evidenza pubblica per l'assegnazione del servizio di emissione del *voucher*, con le modalità definite dal decreto di cui al comma 44.

20. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con le regioni, stabilisce con il decreto di cui al comma 44 i requisiti comuni per l'iscrizione agli albi e ai registri regionali dei collaboratori domestici e degli assistenti personali, anche al fine di creare un registro nazionale pubblico consultabile via *internet*.

21. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito l'albo nazionale delle imprese, delle organizzazioni senza scopo di lucro e delle associazioni abilitate e accreditate a offrire i servizi e le prestazioni di cui al comma 3, di seguito denominato « albo nazionale ».

22. L'albo nazionale è pubblico ed è consultabile esclusivamente via *internet* al fine di favorire l'incontro fra la domanda e l'offerta di servizi e di prestazioni.

23. Per richiedere l'iscrizione diretta all'albo nazionale è necessario avere le sedi operative in più di una regione ed essere in possesso dei requisiti stabiliti con il decreto di cui al comma 44.

24. Nell'albo nazionale confluiscono i dati anagrafici delle imprese accreditate dalle regioni di cui al comma 26.

25. Possono essere pagati con il *voucher* solo i servizi e le prestazioni di cui al comma 3 offerti dai soggetti iscritti all'albo nazionale, dagli enti pubblici e dai soggetti privati convenzionati.

26. Le regioni abilitano i servizi per l'infanzia e per le persone non autosufficienti gestiti da privati, imprese, organizzazioni senza scopo di lucro e associazioni con sede esclusivamente nella stessa regione a offrire i servizi e le prestazioni di cui al comma 3.

27. Le regioni accreditano i soggetti di cui al comma 26 che possiedono i requisiti stabiliti al comma 23, e secondo criteri stabiliti con legge regionale.

28. I dati anagrafici dei soggetti accreditati di cui al comma 1 sono trasmessi dalle regioni all'albo nazionale.

29. È istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), sulla base degli indirizzi tecnici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il sistema telematico per la gestione del *voucher* da parte dei datori di lavoro e dei collaboratori domestici e degli assistenti personali.

30. Il sistema di cui al comma 29 deve garantire almeno i seguenti servizi e funzionalità al datore di lavoro in modo che tutte le operazioni possano essere gestite con facilità *on line*:

a) iscrizione e informazioni sui contratti;

b) comunicazione dell'assunzione e della cessazione del collaboratore domestico o dell'assistente personale;

c) acquisto attraverso accredito in banca del *voucher*;

d) accredito dei *voucher* ricevuti dai soggetti di cui alle lettere b), c) e d) del comma 2;

e) predisposizione della busta paga del collaboratore domestico o dell'assistente personale e del saldo in caso di cessazione del rapporto di lavoro;

f) pagamento con il *voucher* del collaboratore domestico, dell'assistente personale o dei servizi forniti da imprese, organizzazioni senza scopo di lucro e associazioni iscritte all'albo nazionale;

g) calcolo e pagamento dei contributi sociali del lavoratore dipendente;

h) acquisto di *voucher* cartacei.

31. Il sistema di cui al comma 29 deve garantire almeno i seguenti servizi e funzionalità al lavoratore in modo che tutte le operazioni possano essere gestite con facilità *on line*:

a) iscrizione e consulenza contrattuale;

b) accredito dei *voucher* presso la propria banca;

c) verifica del pagamento dei contributi sociali;

d) riepilogo mensile delle retribuzioni.

32. Il datore di lavoro è tenuto a comunicare attraverso il sistema di cui al comma 29 il codice fiscale del lavoratore e la sua retribuzione anche nel caso in cui provveda direttamente al pagamento del collaboratore domestico o dell'assistente personale con il *voucher*.

33. All'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

« *m-bis*) promozione dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro nel settore dei servizi per la persona e per la famiglia, attraverso l'istituzione di appositi sportelli per le persone in stato di disoccupazione, in particolare immigrate, disponibili a svolgere attività di collaboratori domestici e assistenti personali, offrendo almeno i seguenti interventi:

1) colloquio di orientamento entro sei mesi dall'inizio dello stato di disoccupazione, compilazione della scheda anagrafico-professionale e sua trasmissione per via telematica, se disponibile, all'albo o al registro regionale dei collaboratori domestici e degli assistenti personali;

2) proposta di adesione a iniziative di inserimento lavorativo, di formazione e di riqualificazione professionale ».

34. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali fissa gli *standard* relativi ai profili professionali e alla tipologia e durata della formazione per i soggetti iscritti agli albi o ai registri regionali e all'albo nazionale.

35. I collaboratori domestici e gli assistenti personali possono, inoltre, richiedere la certificazione delle competenze acquisite in percorsi formali e non formali o informali, secondo le modalità previste dal decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13.

36. Le competenze certificate secondo le modalità di cui al comma 35 sono considerate quali requisiti di ingresso all'esercizio della professione qualora corrispondenti agli *standard* nazionali fissati ai sensi del comma 1.

37. Con il decreto di cui al comma 44 sono stabiliti i criteri e le modalità per il riconoscimento alle imprese, alle organizzazioni senza scopo di lucro e alle associazioni abilitate e accreditate a offrire i servizi alla persona e alla famiglia iscritte all'albo nazionale di un marchio di qualità per i servizi erogati, nonché le modalità per l'esecuzione dei relativi controlli, anche attraverso il sistema delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e gli istituti di certificazione della qualità.

38. Il marchio di qualità di cui al comma 37 è riconosciuto in caso di offerta di servizi alla persona e alla famiglia di alta qualità, in particolare per quanto riguarda i servizi specialistici rivolti alle persone disabili e agli anziani non autosufficienti, secondo le modalità previste dal decreto di cui al comma 44.

39. Il marchio di cui al comma 1 è riconosciuto alle imprese, alle organizzazioni senza scopo di lucro e alle associazioni in regola con gli obblighi contributivi e fiscali, in base a quanto certificato dagli organismi competenti secondo le modalità stabilite dal decreto di cui al comma 44, e costituisce titolo privilegiato per accedere ai benefici economici e agli incentivi previsti dalla legislazione statale e regionale, nonché titolo per accedere prioritariamente al pagamento dei crediti maturati nei confronti delle pubbliche amministrazioni.

40. Ai fini del finanziamento delle disposizioni di cui alla presente legge e del cofinanziamento degli interventi adottati in ambito territoriale, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito il Fondo per la promozione del *voucher* universale per i servizi alla persona e alla famiglia, con una dotazione pari a 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.

41. I criteri di riparto tra le regioni del Fondo di cui al comma 40 e le modalità di accesso al cofinanziamento dei *voucher* sono individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

42. Al fine di monitorare lo stato di attuazione degli interventi e delle misure di cui alla presente legge e di valutarne gli effetti e l'efficacia, è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in collaborazione con le regioni e con le altre istituzioni competenti, un sistema permanente di monitoraggio e di valutazione che assicura annualmente rapporti sullo stato di attuazione dei singoli interventi e delle singole misure, sulle conseguenze in termini microeconomici e macroeconomici, sull'emersione del lavoro non regolare eventualmente correlato all'attuazione della presente legge, nonché sul grado di effettivo conseguimento delle finalità della medesima legge.

43. I dati utilizzati per il monitoraggio e per la valutazione di cui al comma 42 sono resi disponibili, in forma anonima, a fini di ricerca scientifica, a gruppi di ricerca collegati a università, enti di ricerca o enti che hanno anche finalità di ricerca italiani ed esteri. I risultati delle ricerche condotte mediante l'utilizzo di tali dati sono resi pubblici e comunicati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

44. Con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite le modalità di attuazione della presente legge prevedendo, in particolare, le attività svolte dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai fini di:

a) promuovere l'utilizzo del *voucher*;

b) indire le gare e stipulare le convenzioni di cui al comma 7;

c) promuovere la formazione dei collaboratori domestici e degli assistenti personali per le persone non autosufficienti;

d) valorizzare i servizi alla persona e alla famiglia;

e) assicurare nel territorio nazionale, in cooperazione con le regioni, livelli essenziali e uniformi delle prestazioni;

f) gestire e pubblicizzare gli albi e i registri regionali e l'albo nazionale;

g) gestire il marchio di qualità di cui al comma 37;

h) definire gli indirizzi tecnici per la realizzazione del sistema telematico di cui al comma 29;

i) redigere annualmente un rapporto sullo stato di attuazione della presente legge e sui risultati raggiunti da trasmettere alle Camere.

45. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 2.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante il *Fondo per il Voucher Universale per i servizi alla persona e alla famiglia*, come istituito e finanziato dall'articolo 41-bis, comma 2, lettera c).

BONINO

Servizi alla persona e alla famiglia

<i>A1 – Attività effettuate dal lavoratore nel domicilio del datore di lavoro:</i>
Cura della casa e lavori domestici
Piccoli lavori di giardinaggio
Piccoli lavori di riparazione e di <i>bricolage</i>
Custodia dei bambini
Sostegno scolastico e corsi a domicilio
Assistenza informatica e <i>internet</i>
Assistenza amministrativa
Assistenza, anche specialistica, alle persone anziane e non autosufficienti, con l'esclusione delle attività mediche
Assistenza, anche specialistica, alle persone disabili, comprese le attività d'interpretazione del linguaggio dei segni
Sorveglianza dei malati con l'esclusione dei trattamenti medici
Cure fisioterapiche ed estetiche per le persone non autosufficienti
Manutenzione e vigilanza temporanea dell'abitazione, anche secondaria
<i>A2 – Attività effettuate dal lavoratore anche fuori dal domicilio del datore di lavoro:</i>
Preparazione dei pasti, comprensiva della spesa
Consegna dei pasti o della spesa
Raccolta e consegna dei vestiti stirati
Aiuto alla mobilità e al trasporto di persone non autosufficienti
Guida del veicolo delle persone non autosufficienti per il trasferimento dal domicilio al lavoro, al luogo di vacanze e per gli obblighi amministrativi
Accompagnamento dei bambini, degli anziani e dei disabili fuori dal domicilio (passeggiate, accompagnamento ad asili nido, scuola dell'infanzia o attività sportive, mezzi di trasporto e altro)
Cura e passeggio degli animali domestici con esclusione delle attività veterinarie
<i>A3 – Attività effettuate in strutture esterne:</i>
Asilo nido o nido d'infanzia (compresa mensa)
Nido condominiale o familiare (compresa mensa)

Scuola dell'infanzia (compresa mensa)
Spazio gioco per bambini
Centro infanzia e <i>atelier</i> (attività ricreative e formative per bambini fino a 6 anni)
Doposcuola e centro culturale e ricreativo per ragazzi fino a 14 anni
Centro sportivo per bambini e ragazzi da 3 a 14 anni
Centri diurni per anziani, anche non autosufficienti
Centri sportivi e fisioterapici per anziani, anche non autosufficienti

Disegno di legge n. 1586

Emendamento

Dopo l'articolo 82 aggiungere il seguente articolo 82-bis

Articolo 82-bis

(Regolarizzazione di cittadini extracomunitari irregolarmente soggiornanti in Italia e riduzione dell'indebitamento netto della pubblica amministrazione)

1. Dopo l'articolo 22 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è inserito il seguente:

«Art. 22-bis. – (Permesso di soggiorno per comprovata integrazione). –

1. Allo straniero comunque presente nel territorio dello Stato a qualsiasi titolo, anche nel caso in cui non gli sia stato riconosciuto il diritto di asilo o di altre forme di

protezione internazionale, che dimostri di essere radicato nel territorio nazionale e integrato nel tessuto civile, sociale e ordinamentale del Paese, in assenza di procedimenti penali, in riferimento a reati particolarmente gravi, è rilasciato il permesso di soggiorno per comprovata integrazione, della durata di due anni, rinnovabile. Il radicamento e l'integrazione dello straniero sono desumibili da elementi quali l'immediata disponibilità al lavoro, il grado di conoscenza della lingua italiana, la frequentazione di corsi di formazione professionale, i legami familiari o altre circostanze di fatto o comportamenti idonei a dimostrare un legame stabile con il territorio nel quale vive.

2. Il rilascio del permesso di soggiorno per comprovata integrazione è effettuato con le stesse modalità previste dall'articolo 5 per il rinnovo del permesso di soggiorno ordinario.

3. Il permesso di cui al comma 1 è rinnovato a condizione che lo straniero abbia stipulato contratti di lavoro subordinato della durata complessiva di almeno un anno nel corso dei due anni precedenti la richiesta di rinnovo, fatto salvo quanto previsto dal comma 4.

4. Fermo restando quanto previsto dal comma 3, il permesso di cui al comma 1 è comunque rinnovato qualora lo straniero dimostri di aver reso la dichiarazione di immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l'impiego, di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, di aver sottoscritto il patto di servizio personalizzato e le conseguenti obbligazioni relative alle attività da svolgere, tra le quali i laboratori di orientamento e i corsi di formazione o riqualificazione professionale, di cui all'articolo 20 del citato decreto legislativo n. 150 del 2015, anche in collaborazione con i soggetti di cui al comma 6 del presente articolo, e di non essersi sottratto, in assenza di giustificato motivo, alle convocazioni ovvero agli appuntamenti dei centri per l'impiego e di non avere rifiutato le congrue offerte di lavoro, di cui all'articolo 25 dello stesso decreto legislativo n. 150 del 2015.

5. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 del presente articolo non può in nessuno caso essere rilasciato e, se rilasciato, viene immediatamente revocato, nel caso in cui si accerti che ricorra una delle situazioni di cui all'articolo 22, commi 5-bis e 5-ter, ovvero nel caso in cui lo straniero sia considerato una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato.

6. I soggetti che gestiscono i progetti territoriali del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR) possono essere accreditati a erogare i servizi al lavoro e d'intermediazione, negli ambiti regionali di riferimento, secondo i criteri definiti ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150».

2. Per gli effetti derivanti dall'attuazione del presente articolo, il finanziamento statale del servizio sanitario nazionale è incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2020 e di 120 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, i predetti importi sono ripartiti tra le regioni in relazione al numero dei cittadini extracomunitari regolarizzati a norma del presente articolo.

3. Le entrate derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 4 miliardi di euro di maggiore gettito Irpef e di maggiori contributi previdenziali e assistenziali per l'anno 2020, e a 4,2 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2021, sono destinate: quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2020, e a 120 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, al finanziamento degli oneri di cui al comma precedente; quanto a 70 milioni di euro per l'anno 2020, 120 milioni per l'anno 2021, e 145 milioni a decorrere dall'anno 2022 al finanziamento degli oneri contributivi e assistenziali derivanti dalla regolarizzazione dei cittadini extracomunitari di cui al comma 1, mediante corrispondente riduzione dei trasferimenti statali all'INPS per la copertura del fabbisogno finanziario complessivo dell'ente, per effetto delle maggiori entrate contributive connesse all'attuazione del presente articolo; quanto alla parte residua, pari a 3,88 miliardi di euro per l'anno 2020, a 3,96 miliardi per l'anno 2021 e a 3,93 miliardi per l'anno 2022 alla riduzione dell'indebitamento netto della pubblica amministrazione.

BONINO

Disegno di legge n. 1586

Emendamento

Dopo l'articolo 94 aggiungere il seguente articolo 94-bis

Articolo 94-bis

(Norme in materia di concessioni demaniali marittime)

- 1.** A decorrere dal 1° gennaio 2020 è abrogato l'articolo 1, commi da 675 a 684, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
- 2.** Tutti i contratti di concessione prorogati nel 2019 in base all'articolo 1, comma 683, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, terminano il 31 marzo del 2020 e non possono essere ulteriormente prorogati.
- 3.** Le modalità di assegnazione delle concessioni sulle aree demaniali marittime, di cui al comma 1 dell'articolo 01 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, sono disciplinate, in base ai principi del decreto legislativo 26 marzo 2010, n.59, recante "Attuazione della direttiva 2006/123/CE", con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

4. Le entrate derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 120 milioni per l'anno 2020, e a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, sono destinate alla riduzione dell'indebitamento netto della pubblica amministrazione.

BONINO